



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "ANATOCISMO, UN PROBLEMA ANCHE PER LA CITTÀ DI TORINO?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 15 SETTEMBRE 2014.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO

che la pratica degli interessi anatocistici applicata da alcune banche ai loro crediti consiste nell'aggiungere gli interessi al debito residuo che il cliente deve all'istituto bancario affinché siano a loro volta produttivi di interesse (capitalizzazione dell'interesse: l'interesse diventa capitale) e richiedendo quindi al debitore l'obbligo di pagamento, non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi;

CONSTATATO

che nella prassi bancaria italiana sono state largamente applicate clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi in contrasto con l'articolo 1283 del Codice Civile e con i pronunciamenti della Corte di Cassazione che ha più volte affermato la nullità di questa pratica sia per i conti correnti bancari sia per i contratti di mutuo;

VISTO

che la sentenza della corte di Cassazione del 20 febbraio 2003 n. 2593 ribadisce il divieto di questa pratica: "... in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c.";

INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere se:

- 1) si sia a conoscenza dell'esistenza di situazioni che richiamino quanto descritto in premessa;

- 2) sia a conoscenza di fondazioni e/o società partecipate che si trovino nelle condizioni sopra esposte;
- 3) la Città, avendo conoscenza dell'esistenza di tale problema, abbia già attivato le procedure opportune per porre rimedio allo stesso;
- 4) il Servizio legale del Comune abbia provveduto, laddove sussistano le sopra dette condizioni, a richiedere la restituzione di quanto indebitamente percepito dagli istituti bancari creditori.

F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola